



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2020, proposto da Comune di San Nicola La Strada, Comune di Casagiove, Comune di Recale, Comune di Capodrise, Circolo Legambiente Caserta, Movimento Speranza per Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Norma Naim e Francesco Apperti rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via Santa Lucia n°15.

***contro***

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Viale Gramsci n. 16.

***per l'annullamento***

- della delibera di Giunta Comunale di Caserta n°79 del 26/06/2020, mai notificata, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caserta dal 26/06/2020 per 15 giorni naturali e consecutivi, avente ad oggetto l'approvazione e la localizzazione

del progetto definitivo di un impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di compostaggio con recupero di biometano;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i Comuni in epigrafe indicati hanno impugnato la delibera n. 79 del 26 giugno 2020 con cui il Comune di Caserta ha approvato il progetto definitivo e individuato, in località Poneteselice (nel Comune di Caserta), il sito in cui realizzare un impianto di compostaggio con recupero di biometano in attuazione della delibera di G.R. n. 381/2015 con cui la Regione Campania aveva evidenziato la necessità di realizzare nuovi impianti di trattamento dei rifiuti per ambito territoriale ottimale (A.T.O.) e la necessità di individuare i siti utili alla localizzazione degli impianti.

Parte ricorrente soggiunge che all'esito della manifestazione di interesse dell'Amministrazione comunale di Caserta, la Regione Campania ha adottato la delibera di G.R. n°123 del 07/03/2017 con cui ha approvato il finanziamento, in favore del Comune per la progettazione e costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti umidi per l'importo complessivo di €26.499.998,90.

Con la delibera giuntale impugnata, prosegue parte ricorrente, l'Amministrazione comunale di Caserta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell'impianto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n°50/2016, costituisce il livello

preliminare di progettazione di un'opera pubblica.

Tuttavia con l'adozione della impugnata delibera di G.C. n°79/2020, – in sede di approvazione del progetto definitivo - è stata fissata la localizzazione dell'impianto in località Ponteselice, attualizzando, secondo la prospettazione attorea, la lesione dell'interesse in capo alle amministrazioni ricorrenti, tutte asseritamente confinanti con il sito individuato dal Comune di Caserta.

Ciò premesso, parte ricorrente propone a supporto del gravame le seguenti censure.

1) Incompetenza assoluta \ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 197, comma 1, lettera d, del D. Lgs. n°152/2006 \ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 bis D.L. n°138/2011 \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. n°267/2000.

Secondo parte ricorrente la competenza a stabilire la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti apparterebbe alle Province ai sensi dell'art. 197, co. 1 lett. d) del d.lgs. n. 152/2006. In applicazione della richiamata disposizione legislativa la Provincia di Caserta, con decreto presidenziale n°196 del 30/10/2018 avrebbe avviato il procedimento di individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti in Provincia di Caserta, ed il relativo procedimento sarebbe tuttora in corso.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n°152/2006 in relazione all'Allegato III (Parte Seconda) \ Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria \ sviamento \ violazione del principio di partecipazione necessaria alla procedura di V.I.A.

Ai fini della localizzazione dell'impianto sarebbe stato necessario il previo esperimento della Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di un impianto che supera le 100t/giorno per i quali l'Allegato III lettera n) del d.lgs. n. 152/2006 prevede necessariamente la VIA che avrebbe dovuto precedere l'approvazione del progetto ovvero essere sottoposta alla valutazione di assoggettabilità a VIA (screening).

3) Violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui alla Direttiva Comunitaria n

°2014/52/UE e Direttiva Comunitaria 2011/92/UE \ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 5, comma 1, lettera g) D. Lgs. n°152/2006 \ Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria \ sviamento \ mancata comparazione degli interessi in gioco.

L'omesso espletamento del procedimento di VIA non costituirebbe una mera irregolarità sanabile ex post, trattandosi di valutazione che deve necessariamente essere operata prima dell'intervento in ossequio al principio di prevenzione.

4) Violazione del Piano Territoriale Paesistico Caserta - San Nicola La Strada approvato con D.M. Beni ed Attività Culturali del 18/10/2000, pubblicato sulla G.U. n°18 del 23/01/2001 \ Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.

Il lotto su cui è prevista la realizzazione dell'impianto ricade nel Piano Territoriale Paesaggistico denominato Caserta - San Nicola La Strada, approvato con D.M. Beni ed Attività Culturali del 18/10/2000, pubblicato sulla G.U. n°18 del 23/01/2001 e comprenderebbe

L'ambito cui si applica è quello definito dal D.M. 28/03/1995 e comprende, tra l'altro, le aree limitrofe al Viale Carlo III in territorio comunale di Caserta e di San Nicola La Strada.

Il piano costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e regionali. Orbene il lotto individuato per la realizzazione dell'impianto in viale Enrico Mattei, in Caserta, Località Ponteselice, ricade nella subzona P.C.M. 321, le cui norme di tutela sono racchiuse nell'art. 16 del P.T.P. (zona P.C.M.)

5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria \ straripamento di potere \ contraddittorietà ed illogicità \ sviamento \ mancata comparazione degli interessi in giuoco \ travisamento dei fatti

La delibera n. 117/2017 della Giunta comunale di Caserta identificava come alternativo rispetto al sito di Ponteselice anche quello di Gradilli, ma sarebbe mancata ogni seria istruttoria volta ad accertarne l'utilizzabilità.

Infine parte ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, co. 2 lett. g) della legge regionale della Campania n. 14/2016 per violazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006, atteso che la norma regionale rimette agli Enti d'Ambito, mediante l'approvazione del Piano d'Ambito, l'individuazione delle aree in cui localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, laddove tale competenza dovrebbe essere riservata allo stato a mente dell'art. 117 Cost., rientrando nell'ambito della materia dell'Ambiente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Caserta.

Con nota depositata in data 25 ottobre 2021 parte ricorrente ha rappresentato la pendenza innanzi alla Sezione quinta di questo Tribunale dei ricorsi R.G nn. 5707/2016 e 5709/2016, con cui è stata impugnata la delibera di G.C. di Caserta n. 62/2016, avente ad oggetto il medesimo impianto di trattamento dei rifiuti che qui ci occupa. Nel corso del giudizio R.G. n. 5707/2016 è stata adottata l'ordinanza collegiale n. 6242/2020, con cui è stato ordinato all'ente locale casertano di depositare una relazione illustrativa in relazione al procedimento de quo, dalla quale si evincessero anche gli eventuali sviluppi procedurali successivi all'atto impugnato.

Secondo quanto ulteriormente rappresentato la relazione depositata dal Comune di Caserta, in ottemperanza alla su indicata ordinanza, evidenziava una serie di criticità connesse alla localizzazione dell'impianto e prospettava la possibilità di realizzarlo in Località Mastellone.

Pertanto con successiva ordinanza n. 4900/2021, resa in quel giudizio, il Tribunale ha disposto l'acquisizione di un'ulteriore relazione che chiarisse l'ulteriore sviluppo procedimentale della vicenda, ma il Comune non provvedeva al deposito.

Con ordinanza presidenziale 26 ottobre 2021, n. 1173 questa Sezione ha disposto incumbenti istruttori, onerando il Comune di Caserta di produrre gli "atti e documenti in base ai quali l'atto impugnato è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio, ivi compresi eventuali

documentati chiarimenti in ordine alla ‘persistente attualità’ dell’approvazione e localizzazione dell’impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di compostaggio con recupero di biometano, censurato”;

Tuttavia il Comune di Caserta ha depositato solo gli atti relativi alla fase di progettazione tecnica, ma non i chiarimenti riferiti alla scelta della localizzazione dell’impianto.

Pertanto con ordinanza collegiale n. 7280/2022 questa Sezione ha ribadito la richiesta di fornire i chiarimenti in questione e precisato che essi avrebbero dovuto includere anche la conferma della persistenza dell’interesse del Comune di Caserta alla contestata collocazione dell’impianto alla luce del Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 che ha confermato la sottoposizione a VIA del progetto dell’impianto di compostaggio.

Il Comune non ha ottemperato nemmeno a tale provvedimento, nondimeno il Collegio, ritenendo necessario acquisire la predetta documentata e dettagliata relazione (di cui all’ordinanza n. 7280/2022), in quanto essenziale ai fini del decidere, anche alla luce dei sopravvenuti atti che sembravano modificare gli assunti sulla base dei quali era stata adottata la delibera gravata, con ordinanza 14 giugno 2023, n. 3620 ha ribadito l’invito al Comune con l’avvertenza che dal persistente inadempimento dell’ente intimato si trarranno per la decisione argomenti di prova ex art. 64, comma 4 c.p.a. e art 116 c.p.c..

Anche tale ordinanza rimaneva senza alcun seguito da parte del Comune così rilevata la persistente inadempienza del Comune alle richieste istruttorie di questo Tribunale, con ordinanza del 9 gennaio 2024, n. 2024 il Collegio disponeva una verifica, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., individuando quale verificatore il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con ampia facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ministero specificamente esperto nelle discipline cui l’oggetto della verifica inerisce, affinché sia fornita

risposta al quesito così formulato:

*“Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in giudizio e compiuto ogni accertamento necessario o utile ai fini dell’espletamento dell’incarico, compresi eventuali sopralluoghi ed accessi ad uffici pubblici con estrazione di documenti, dica il Verificatore, anche alla luce della documentazione acquisita presso il Comune o altri enti pubblici se sussiste ancora la praticabilità della realizzazione dell’impianto oggetto di causa alla luce del Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 che ha confermato la sottoposizione a VIA del progetto dell’impianto di compostaggio;*

*Dica il Verificatore se riscontra l’esistenza di documenti comunali da cui risulta la persistenza dell’interesse del Comune di Caserta alla realizzazione dell’impianto anche successivamente agli atti della soprintendenza;*

*In caso di risposta positiva al quesito precedente, dica il verificatore se l’Amministrazione abbia deciso di collocare l’impianto presso il sito di Ponteselice ovvero presso quello di Gradilli e sulla base di quali atti e istruttorie comunali si evinca tale scelta”.*

In attuazione dell’ordinanza appena citata veniva individuata quale verificatore l’ing. Silvia Grandi la quale, esaminati tutti gli atti depositava in data 23 maggio 2024 la relazione di verifica dalla quale in via istruttoria risultano i seguenti sviluppi della vicenda:

*<< Con nota prot. 56823 del 25 marzo 2024 (All.6), l’Ufficio speciale valutazioni ambientali della Giunta regionale della Campania ha rappresentato che a seguito del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (DD n. 148 del 10 agosto 2022) il Comune di Caserta non ha presentato alcuna istanza di VIA ex articolo 27-bis del D.lgs. 152 del 2006 inerente al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;*

*- Con nota prot. 57214 del 25 marzo 2024 (All.7), la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento ha comunicato che*

*successivamente al parere negativo n. 13176 del 21 giugno 2022 in merito alla collocazione dell'impianto in argomento non sono intervenute nuove determinazioni e/o valutazioni, confermando le motivazioni già espresse; - Con nota prot. 58109 del 26 marzo 2024 (All.8), la Struttura di missione 70.05.00 della Giunta regionale della Campania ha rappresentato che il finanziamento relativo alla realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione organica in argomento è stato revocato con DD n. 21 del 20 aprile 2022 (All.9) e che non è stato successivamente concesso alcun ulteriore finanziamento a valere sui fondi di competenza della stessa Struttura;*

*- Con nota prot. 57207 del 25 marzo 2024 (All.10), la Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Giunta regionale della Campania ha comunicato che nell'ambito del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS, di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per l'Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania ai sensi della L.R. n. 14/2016 e del D.lgs. n. 152/2006, al paragrafo "4.1 Obiettivi e contenuti", in Tabella 6 "Impianti di trattamento biologico in corso di autorizzazione/realizzazione in Campania al novembre 2023" e Tabella 8 "Impianti in programmazione di prossimo finanziamento", tra gli altri, risultano riportati n. 2 impianti di compostaggio con le seguenti localizzazioni in Provincia di Caserta: Canello e Arnone (CE); Casal di Principe (CE). Inoltre, la stessa Direzione generale ha rappresentato che il Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Provincia di Caserta, da ultimo modificato e integrato con Delibera del Consiglio d'Ambito dell'EdA CE n. 4 del 05/03/2024, al paragrafo "7.2.1 Analisi dei flussi e dimensionamento degli impianti" alla sezione "Dimensionamento impianti di compostaggio" riporta che "La Regione ha già finanziato e provvederà alla realizzazione di: Pag. 11 di 15 - n.1 impianto di Compostaggio aerobico di capacità complessiva pari a 24.000 tonnellate di FORSU + 6000 di*



*sfalci/strutturante. L'impianto sarà realizzato nel Comune di Casal di Principe. - n. 2 impianti di tipo anaerobico/aerobico con produzione di Biogas con capacità di trattamento pari a circa 50.000 tonnellate annue di FORSU e sfalci. Tali impianti saranno realizzati nei Comuni di Cancellone e Maddaloni”;*

*- Con nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024 (All.11) il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento ha comunicato che sussiste ancora l'interesse alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa e che è stato proposto ricorso al TAR Campania avverso il parere negativo della Soprintendenza n. 13167 del 21 giugno 2022 (All.12) nonché avverso la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli (All.13). Inoltre, nella nota viene specificato che “la collocazione presso il sito di Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASI” e che il Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024, prevede la realizzazione dell'opera con copertura finanziaria da individuare (All.14). Da ultimo viene riferito che non vi sono atti progettuali successivi al parere negativo della Soprintendenza>>*

Ciò premesso in punto di fatto, il verificatore ha risposto ai quesiti nel modo che segue: <<Quesito n. 1 Con riferimento al primo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in merito alla “praticabilità della realizzazione dell'impianto oggetto di causa alla luce del Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 che ha confermato la sottoposizione a VIA del progetto dell'impianto di compostaggio”, si osserva quanto segue. L'attività di verifica relativa alla praticabilità della realizzazione dell'impianto oggetto di causa è consistita nel riscontro di eventuali atti successivi al citato Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del Decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 di conferma della sottoposizione a VIA dello stesso impianto, al fine di determinare lo stato del complesso iter

*autorizzatorio dell'opera e la presenza di determinazioni inibitorie conclusive. In merito al Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022, reso nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'articolo 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, si rileva che lo stesso, come specificato nella comunicazione del Comune di Caserta (All.11) è stato oggetto di impugnativa da parte dell'Ente locale, con ricorso presentato al TAR Campania (RG 4255/22) (All.12). Di contro, la Soprintendenza di Caserta ha comunicato che successivamente al parere negativo n. 13176 del 21 giugno 2022, in merito alla collocazione dell'impianto in argomento, non sono intervenute nuove determinazioni e/o valutazioni, confermando da ultimo le motivazioni già espresse (All.7). Relativamente al Decreto Direttoriale n. 148 del 10 agosto 2022 si osserva che dalla documentazione esaminata e dalle informazioni raccolte non si riscontrano atti successivi al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale circostanza viene descritta dall'Ufficio speciale valutazioni ambientali della Giunta regionale della Campania, organo competente per materia nello specifico procedimento. Quest'ultimo, infatti, rappresenta che il Comune di Caserta non ha presentato alcuna istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006 inerente al progetto in argomento (All.6). Stante quanto sopra rappresentato, appare evidente come la realizzazione dell'opera, così come localizzata, sia subordinata agli esiti del giudizio che vede impugnato il citato parere negativo della Soprintendenza di Caserta nonché all'ulteriore attività di impulso amministrativo da parte del Comune di Caserta, sia rispetto al procedimento di Verifica di Impatto Ambientale di cui alla Parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006, sia rispetto al procedimento autorizzatorio prescritto dalla Parte quarta del citato decreto legislativo per queste particolari tipologie di impianti.*

*In conclusione, in assenza di atti conclusivi con efficacia preclusiva rispetto alla realizzazione dell'opera, non è possibile escludere la praticabilità della stessa.*

*Quesito n. 2 Con riferimento al secondo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in merito a “l’esistenza di documenti comunali da cui risulta la persistenza dell’interesse del Comune di Caserta alla realizzazione dell’impianto anche successivamente agli atti della soprintendenza”, si osserva quanto segue. Con nota prot. 65810 dell’8 aprile 2024 (All.11) il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento ha comunicato che sussiste ancora l’interesse alla realizzazione dell’impianto oggetto di causa e che è stato proposto ricorso al TAR Campania avverso il parere negativo della Soprintendenza n. 13167 del 21 giugno 2022 (All.12) nonché avverso la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli (All.13). Inoltre, nella nota viene specificato che “la collocazione presso il sito di Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASI” e che il Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024, prevede la realizzazione dell’opera con copertura finanziaria da individuare (All.14). Da ultimo viene riferito che non vi sono atti progettuali successivi al parere negativo della Soprintendenza. Tuttavia, appare utile segnalare che dalle informazioni fornite dalla Regione Campania - Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali - con nota prot. 57207 del 25 marzo 2024 (All.9), la realizzazione dell’impianto oggetto di contenzioso non è espressamente prevista nell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il cui iter di approvazione è in corso, la realizzazione del riferito impianto. Si rileva, infatti, che anche il Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta, aggiornato con delibera di Consiglio d'Ambito n. 4 del 05/03/2024 (All. 15) non prevede la realizzazione del riferito impianto, ciò è evidente dalla lettura della Relazione di piano di cui si riporta un estratto (All.16). A completamento di quanto sopra è utile segnalare anche che il Piano di Ambito Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta d'Ambito adottato dal Consiglio d'Ambito in data 26.09.2020*

*(oggi sostituito da quello approvato con Delibera n.4/2024), prevedeva espressamente la realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico/anaerobico con produzione di biogas con capacità di trattamento pari a 40.000 t/anno nel comune di Caserta, di cui si riporta l'estratto della relazione (All.17).*

*In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato e sulla base delle dichiarazioni rese al Verificatore, il Comune di Caserta ha a tutt'oggi interesse alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa.*

*Quesito n. 3 Con riferimento al terzo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania: "In caso di risposta positiva al quesito precedente, dica il verificatore se l'Amministrazione abbia deciso di collocare l'impianto presso il sito di Ponteselice ovvero presso quello di Gradilli e sulla base di quali atti e istruttorie comunali si evinca tale scelta", si osserva quanto segue. Con nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024 (All.11) il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento, conferma la localizzazione dell'impianto in loc. Ponteselice, specificando che "la collocazione presso il sito di Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASI". Tale affermazione sembra avvalorata dal citato Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024 (All.14), che, alla scheda D, riporta anche la localizzazione dell'opera oggetto di causa. In aggiunta, appare utile segnalare che la Relazione dello Studio Preliminare Ambientale (datata ottobre 2021) - pagina 19 - (All.18), in ordine alla compatibilità dell'impianto rispetto agli strumenti di pianificazione, relativamente al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta, così riporta: "Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato nel 1984 e, originariamente redatto su supporto cartaceo, è stato da poco digitalizzato in formato elettronico. All'interno della zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Caserta, approvato nel 1984, l'area di intervento ricade principalmente nella classe F1 -*

*verde di rispetto monumentale, stradale, ferroviario, industriale e cimiteriale. Il territorio è considerato inedificabile, ovvero è vietata l'edificazione di nuove costruzioni anche di carattere provvisorio: l'unica attività consentita è la coltivazione dei fondi e l'ordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti. Per tali motivi vi è la necessità di un cambio di destinazione d'uso dei lotti di interesse: tale cambio è in linea con il territorio che circonda l'area, ricadente nella categoria D2 - aree industriali; e D1 - aree artigianali e commerciali. Tale richiesta è pertanto coerente con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in linea con gli indirizzi del preliminare del Piano Urbanistico di Caserta. Peraltro, la modifica proposta non inficia l'assetto dell'intera area industriale, che risulta avere comunque delle zone cuscinetto sui lati Nord e Nord-Est, quali le aree F1 ed F3, rispettivamente classificate come verde di rispetto e verde pubblico attrezzato". Nella stessa relazione è inoltre così riportato: Con delibera di G.C. n°47 del 14/03/2017, pubblicata sull'albo pretorio comunale, si è preso d'atto il preliminare di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). I lotti di interesse ricadono in area classificata come zone di potenziali riuso con destinazione per lo sviluppo industriale. Nell'ottica previsionale del PUC preliminare, l'impianto ricadrebbe in zona già destinata all'insediamento di complessi industriali rispettando di fatto la vocazione del territorio circostante>>>.*

Le parti producevano memorie ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1 lett. c) del c.p.a..

Ed infatti, ciò che risulta essere venuto meno nel corso del giudizio è proprio l'interesse concreto ed attuale di parte ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c., tenuto conto che la concreta realizzazione dell'impianto secondo il progetto originariamente previsto e contestato nella presente sede con riferimento alla collocazione dello stesso, si scontra con una realtà del tutto diversa, per come emergente dalle risultanze della verifica.

Risulta infatti che la Regione ha revocato il finanziamento dell'opera, sicchè la concreta realizzazione della stessa passa per l'adozione di un nuovo atto di finanziamento per una cifra commisurata alla progettazione già realizzata, dovendosi altrimenti provvedere all'approvazione di un nuovo progetto calibrato sull'eventuale nuovo finanziamento salvo l'annullamento giurisdizionale dell'atto di revoca; a ciò si aggiunga il parere negativo della Soprintendenza che, in assenza di un atto di sospensione degli effetti, continua ad esplicare i propri effetti interdittivi rispetto alla realizzazione dell'opera.

A ciò si aggiunga che l'impianto non risulta nemmeno inserito nel Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei rifiuti.

La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non lede poi la posizione dei Comuni ricorrenti i quali potranno proporre eventuali doglianze avverso gli atti che il Comune dovrà necessariamente adottare per consentire il riavvio del procedimento, tenuto conto dell'esigenza di adeguare il progetto ad eventuali nuove fonti di finanziamento e alle prescrizioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli che hanno al momento inibito la prosecuzione dell'iniziativa oltre che alla necessaria introduzione dell'eventuale riproposizione dell'avversato progetto nel Piano d'Ambito.

In considerazione dell'esito in rito del giudizio e della complessità della vicenda, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, fatta eccezione per le spese della verifica che devono essere poste a carico del Comune di Caserta che ne ha reso necessario l'espletamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1 lett. c) del c.p.a.

Spese compensate ad eccezione di quelle relative alla verifica da porre a

carico del Comune di Caserta e da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Domenico De Falco, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Falco**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**